

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 970

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CONDARCURI, MARCHETTI, SALVATO,
PICCOLO e LOPEZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 11 FEBBRAIO 1993

Modifiche alle tabelle A e B annesse alla legge 1° febbraio
1989, n. 30. Aggregazione del comune di Africo alla pretura
circondariale di Locri - sezione distaccata di Bianco

ONOREVOLI SENATORI. - Col presente disegno di legge si intende rimediare ad un errore evidente compiuto con l'approvazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, (Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate). Tale legge, infatti, ha assegnato il comune di Africo alla circoscrizione del tribunale di Reggio Calabria e alla pretura di Reggio Calabria, mentre, in precedenza, Africo era aggregato alla pretura di Locri e al tribunale di Locri.

L'attuale assegnazione è indubbiamente errata, come ha segnalato più volte il comune di Africo.

Giova far presente che l'abitato di Africo fu interamente distrutto dall'alluvione del 1951 e che, a seguito di tale evento, l'abitato fu costruito in altra località ed esattamente in territorio del comune di Bianco, stralciato da questo.

A seguito di questi accadimenti la distanza dell'abitato di Africo, compresa la sede amministrativa del comune, da Reggio Calabria, sia per vie ferroviarie sia seguendo il percorso stradale, è circa quattro volte superiore a quella che lo separa da Locri.

Il disagio della popolazione è di conseguenza notevole ed ingiustificato.

A tale disagio si può facilmente porre rimedio riassegnando alla circoscrizione del tribunale di Locri-pretura di Locri il comune di Africo.

È quanto si chiede col presente disegno di legge, la cui approvazione dovrebbe essere sollecitata, poichè non sussistono motivi di ordine giudiziario generale che possano essere invocati per impedire la giusta soluzione che si propone.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La tabella *A* annessa all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella *A* annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, è modificata come segue:

a) «Pretura di Locri: Africo, Agnana Calabria, Antonimina, Ardore, Benestare, Bianco, Bivongi, Bovalino, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Canolo, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Gioiosa Ionica, Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Ionica, Martone, Monasterace, Palizzi, Pazzano, Placanica, Platì, Portigliola, Riace, Roccella Ionica, Samo, San Giovanni di Gerace, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Siderno, Staiti, Stignano, Stilo»;

b) «Pretura di Reggio Calabria: Bagaladi, Bagnara Calabria, Bova, Bova Marina, Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Cataforio, Condofuri, Fiumara, Gallina, Laganadi, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Pellaro, Reggio di Calabria, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Scilla, Villa San Giovanni».

Art. 2.

1. La tabella *B* annessa all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituita dalla tabella *B* annessa alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni, è modificata come segue:

a) Pretura circondariale di Locri - Sezioni distaccate di:

«Ardore: Ardore, Benestare, Bovalino, Careri, Platì.

Bianco: Africo, Bianco, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Caraffa del Bianco, Casignana, Ferruzzano, Palizzi, Samo, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Staiti.

Caulonia: Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Roccella Ionica, Stignano, Stilo.

Siderno: Agnana Calabria, Canolo, Gioiosa Jonica, Grotteria, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Martone, San Giovanni di Gerace, Siderno»;

b) Pretura circondariale di Reggio Calabria - Sezioni distaccate di:

«Bagnara Calabria: Bagnara Calabria, Scilla.

Melito di Porto Salvo: Bagaladi, Bova, Bova Marina, Condofuri, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Roccaforte del Greco, Roghudi, San Lorenzo.

Villa San Giovanni: Calanna, Campo Calabro, Fiumara, Laganadi, San Roberto, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giovanni».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.